

Statuto
dell'Istituto di Previdenza Professionale
dei Dipendenti del Comune di Locarno
(del 5 novembre 2014)

Richiamato l'art. 51a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ed il Regolamento comunale dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno, il Consiglio di amministrazione emana il presente Statuto.

Capitolo primo
Disposizioni generali

Art. 1 Forma giuridica, Sede

- 1 - Sotto il nome di Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno (in seguito Istituto di previdenza) è costituito un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria. La sua sede è a Locarno.
- 2 - L'istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.

Art. 2 Scopo

- 1 - L'Istituto di previdenza ha lo scopo di assicurare i dipendenti del Comune di Locarno e dei datori di lavoro affiliati (in seguito Datore di lavoro) contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

Art. 3 Rapporto con la LPP

- 1 - L'Istituto di previdenza partecipa all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria conformemente alla LPP. In applicazione dell'art. 48 LPP, l'Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.

Capitolo secondo
Organizzazione

Art. 4 Organo supremo

- 1 - Il Consiglio di amministrazione è l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza.
- 2 - Esso emana un regolamento d'organizzazione dell'Istituto di previdenza.

Art. 5 Costituzione

- 1 - Il Consiglio di amministrazione è composto di 8 membri, 4 dei quali rappresentanti del Datore di lavoro e 4 rappresentanti degli assicurati attivi dell'Istituto di previdenza.
- 2 - I rappresentanti del Datore di lavoro sono designati dal Municipio.
- 3 - Il Consiglio di amministrazione stabilisce mediante regolamento l'elezione dei rappresentanti degli assicurati. L'elezione avviene in occasione di un'assemblea appositamente convocata. Esso può prevedere la nomina di un rappresentante dei beneficiari di rendite con diritto di voto consultativo.
- 4 - I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati per il periodo di 4 anni, il quale scade alla fine dell'anno in cui avviene il rinnovo dei poteri comunali. I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
- 5 - Il Consiglio di amministrazione si autocostruisce e nomina nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.
- 6 - Il presidente è designato alternativamente per una durata di 2 anni tra un rappresentante del Datore di lavoro e un rappresentante degli assicurati. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia decidere un altro modo di designazione.

Art. 6 Compiti del Consiglio di amministrazione

- 1 - Il Consiglio di amministrazione assume la direzione generale dell'Istituto di previdenza, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
- 2 - Il Consiglio di amministrazione adempie in particolare i compiti non trasferibili e irrevocabili previsti dall'art. 51a cpv. 2 LPP.

Art. 7 Datori di lavoro affiliati

- 1 - Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione gli enti e le associazioni di diritto pubblico, oppure d'interesse pubblico.
- 2 - Le modalità relative all'affiliazione di tali datori di lavoro e ai loro obblighi sono disciplinate dall'Istituto di previdenza.

Art. 8 Piano assicurativo

- 1 - L'istituto di previdenza applica un piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.

Capitolo terzo

Proventi e prestazioni

Art. 9 Proventi

- 1** - I proventi dell'Istituto di previdenza sono:
- a) i contributi ordinari degli assicurati
 - b) i contributi ordinari e straordinari del Datore di lavoro
 - c) i contributi di risanamento degli assicurati e del Datore di lavoro
 - d) i finanziamenti specifici del Datore di lavoro per il supplemento fisso
 - e) gli apporti degli assicurati
 - f) i redditi del patrimonio
 - g) eventuali introiti speciali

Art. 10 Prestazioni

- 1** - Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:
- a) rendite o capitali di vecchiaia
 - b) rendite d'invalidità
 - c) rendite al coniuge superstite
 - d) rendite per figli
 - e) capitali al decesso
 - f) prestazioni nel quadro del divorzio
 - g) prestazioni di libero passaggio
 - h) prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni
 - i) supplemento fisso

Capitolo quarto

Capitalizzazione parziale e garanzia del Comune di Locarno

Art. 11 Patrimonio

- 1 - Il Consiglio di amministrazione amministra il patrimonio, in applicazione dell'art. 71 LPP e art. 49, 49a OPP2 in modo tale da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
- 2 - Esso emana un regolamento d'investimento.

Art. 12 Capitalizzazione parziale

- 1 - L'Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale secondo gli art 72a-72g LPP.

Art. 13 Obiettivo di capitalizzazione

- 1 - L'Istituto di previdenza ha come obiettivo il raggiungimento del grado di copertura di almeno il 90% entro il 31.12.2051.

Art. 14 Garanzia del Comune di Locarno

- 1 - L'Istituto di previdenza dispone della garanzia del Comune di Locarno ai sensi dell'art. 72c LPP.

Capitolo quinto

Controversie e pretese in materia di responsabilità

Art. 15 Rimedi giuridici

- 1 - Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il Datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
- 2 - Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.
- 3 - Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 16 Responsabilità

- 1 - Le responsabilità degli Organi direttivi dell'Istituto di previdenza sono definite dall'art 52 LPP.

Capitolo sesto

Modifica dello Statuto, scioglimento dell'Istituto di previdenza

Art. 17 Modifica dello Statuto, scioglimento dell'Istituto di previdenza

- 1 - La modifica del presente Statuto o lo scioglimento dell'Istituto di previdenza devono essere autorizzate dall'Autorità di vigilanza competente.

Capitolo settimo

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 Disposizioni transitorie

- 1 - Con la sua costituzione l'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno prosegue l'attività della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno a partire dal 31.12.2014.
- 2 - L'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno.

Art. 19 Disposizioni finali

- 1 - Per quanto non previsto dallo Statuto, fa stato la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- 2 - Lo Statuto, riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza competente, entra in vigore con effetto 31.12.2014.